

Reg. n.89

Data 23.12.2014



COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

**Autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015
ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventitrè** del mese di **dicembre** alle **ore 21.00** e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^a convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
BONAMIGO NICOLA		xg	PASINATO ANTONIO	x	
BERTONCELLO MANUELA	x		PASINATO SILVIA	x	
BRESOLIN SIMONE ATTILIO	x		SCREMIN GIANNINA	x	
GIACOBBO MARCO	x		SIMONETTO ELSA ANTONIA	x	
LAGO MARIACRISTINA	x		STANGHERLIN GIANNANTONIO	x	
MANOCCHI SIMONE	x		TODESCO ANDREA	x	
MAROSO ALDO	x		VISENTIN LUCA	x	
MILANI GIULIA	x		ZANON ANNA	x	
ORLANDO FAVARO MARTA		xg			

Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n. 15

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la presidenza il **rag. Elsa Simonetto** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** . Assiste alla seduta il **Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone**.

Il Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto "Autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000" e passa la parola al dott. Andrea Todesco, Assessore alle Finanze per una relazione sulla proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

OGGETTO:	<i>Autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.</i>
-----------------	---

Premesso che, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità."

Che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che negli scorsi anni il Ministro dell'Interno con proprio decreto di fine anno ha sempre prorogato alla primavera successiva il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte delle autonomie locali stante la necessità per questi enti di avere certezza sulle risorse attribuite dalla legge finanziaria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 17.12.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica il programma annuale e triennale delle opere pubbliche e le successive deliberazioni di approvazione variazione dello stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :

-ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Che il comma 3 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che:

- ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le seguenti modalità di gestione, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato: gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Che non essendo prevista l'approvazione del bilancio entro la fine anno ed in attesa del decreto che fissa il nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015, si rende necessario autorizzare la gestione provvisoria;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) di stabilire che, in applicazione dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod., qualora da parte dello Stato venga autorizzata una proroga per la approvazione del bilancio di previsione 2015, l'esercizio provvisorio si intenderà automaticamente autorizzato sino a tale termine e, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato i Responsabili del servizio potranno effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

2) di stabilire che in applicazione dell'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod., qualora da parte dello Stato non venga autorizzata una proroga per la approvazione del bilancio di previsione 2015, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria dovrà essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Presidente: la parola all'Assessore al bilancio.

Assessore Todesco: buonasera. Con questo punto all'ordine del giorno che tra l'altro è stato stabilito prima che il Ministero dell'interno diramasse una norma che supera di fatto questa nostra deliberazione di questa serata, perché sarebbe abitudinalmente e dalle norme stabilito che il termine di approvazione del bilancio preventivo è il 31.12 dell'anno precedente, quindi al 31.12.2014 avremo dovuto approvare il bilancio preventivo 2015; adesso con questa deliberazione di Consiglio Comunale e forti anche della nuova norma modificata provvisoriamente dal Ministero dell'interno andiamo a prorogare i termini per l'approvazione del bilancio preventivo. È stato fatto a livello nazionale e anche di conseguenza a livello locale soprattutto perché quest'anno ci sarà il passaggio ad un nuovo sistema contabile che, quindi, ha bisogno di valutazioni di un certo tipo per essere implementato in maniera ottimale.

Presidente: prima di passare alla votazione ringraziamo i tecnici per la presenza e per la loro esposizione e possiamo quindi adesso alla votazione all'autorizzazione all'esercizio provvisorio. Favorevoli? Astenuti?

La votazione espressa in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato:

PRESENTI: 15

FAVOREVOLI: 11

CONTRARI: ==

ASTENUTI: 4 (Manocchi – Pasinato Silvia – Pasinato Antonio – Lago)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 " (all. A);

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Con la votazione sopra espressa

DELIBERA

1) di stabilire che, in applicazione dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod., qualora da parte dello Stato venga autorizzata una proroga per la approvazione del bilancio di previsione 2015 , l'esercizio provvisorio si intenderà automaticamente autorizzato sino a tale termine e, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato i Responsabili del servizio potranno effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

2) di stabilire che in applicazione dell'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod., qualora da parte dello Stato non venga autorizzata una proroga per la approvazione del bilancio di previsione 2015, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria dovrà essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente .

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

<input type="checkbox"/> Area Affari Generali	Il Sindaco / Assessore proponente _____
<input type="checkbox"/> Area Economico – Finanziario	
<input type="checkbox"/> Area Urbanistica – Edilizia Privata - CED	
<input type="checkbox"/> Area Lavori Pubblici	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
--

Premesso che , ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.”

Che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che negli scorsi anni il Ministro dell'Interno con proprio decreto di fine anno ha sempre prorogato alla primavera successiva il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte delle autonomie locali stante la necessità per questi enti di avere certezza sulle risorse attribuite dalla legge finanziaria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 17.12.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica il programma annuale e triennale delle opere pubbliche e le successive deliberazioni di approvazione variazione dello stesso;

Considerato che , ai sensi dell'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :
-ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Che il comma 3 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 prevede che:

- ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le seguenti modalità di gestione, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato: gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Che non essendo prevista l'approvazione del bilancio entro la fine anno ed in attesa del decreto che fissa il nuovo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015, si rende necessario autorizzare la gestione provvisoria;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) di stabilire che, in applicazione dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod., qualora da parte dello Stato **venga autorizzata** una proroga per la approvazione del bilancio di previsione 2015, l'esercizio provvisorio si intenderà automaticamente autorizzato sino a tale termine e, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato i Responsabili del servizio potranno effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

2) di stabilire che in applicazione dell'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod., qualora da parte dello Stato **non venga autorizzata** una proroga per la approvazione del bilancio di previsione 2015, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria dovrà essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone

Giuseppe Gianpiero Schiavone

IL SINDACO-PRESIDENTE

Aldo Maroso

Aldo Maroso



SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale



IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe G. Schiavone

Giuseppe G. Schiavone

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 5 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 08 GEN. 2015



Il Funzionario Ufficio Segreteria
IL VICESEGRETARIO
MORO DOTT. NICO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE